

N. 15/15 R.Gen/E

cau 7022/15



## TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO

Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in camera di consiglio nella persona dei signori:

Dr.ssa M. Cogliandolo  
Dr.ssa P. Ghezzi  
Dr.ssa D. Susani  
Dr. F. Marconi

Presidente rel.  
Giudice  
Giudice onorario  
Giudice onorario

Ha pronunciato il seguente

### DECRETO

nel procedimento ex art 31 D. Lvo 286/98 a tutela dei minori:

nata a Mejicanos -EL SALVADOR- il 25.6.1998  
nata a San Salvador -EL SALVADOR- il 26.3.2004  
nata a Milano il 14.3.2010

figli di:

nato a San Antonio del Monte in Sonsonate -EL SALVADOR- il 18.6.1979

e di

nata a San Salvador -EL SALVADOR- il 4.3.1982

nucleo familiare residente a Milano (fax 02.39444579).

, con l'Avv. Laura Mazza del foro di Milano

Visto il ricorso depositato il 17.2.2015 da entrambi i genitori che hanno chiesto il rinnovo della autorizzazione a permanere in Italia ex art 31 d.lgs. 286/98 insieme ai figli per preservare l'unità familiare e accudire gli stessi, considerato in particolare che al figlio era stato da ultimo diagnosticato un ritardo mentale lieve e balbuzie, necessitante di cure, costante monitoraggio specialistico e sostegno scolastico previsto "fino al termine degli studi del minore";

Visto il provvedimento emesso da questo Tribunale in data 7.9.2012 di rigetto di analoga richiesta ex art 31 d.lgs. 286/98, decisione successivamente ribaltata in Corte d'Appello con sentenza n° del 14.2.2013;

Letti gli atti e i documenti prodotti;

Sentiti i ricorrenti in data 23.3.2015 gli stessi hanno confermato il contenuto dell'istanza rilevando ulteriormente le necessità sanitarie del minore Eduardo, che in Italia può beneficiare di cure riabilitative più avanzate che nel Paese di origine.

Osservato che:

-dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni emerge che i ricorrenti, arrivati con visto turistico in Italia nel 2008 costretti ad abbandonare il loro Paese dilaniato dalla povertà, dalla violenza e dalla disoccupazione, sono stati in possesso di regolare permesso di soggiorno dapprima grazie al permesso c.d. di gravidanza in occasione della nascita di e successivamente

grazie alla concessione dell'autorizzazione ex art. 31 concesso dalla Corte d'Appello e ormai scaduto, di cui chiedono il rinnovo;

- i ricorrenti hanno mantenuto pochi legami con il Paese di origine;
- la famiglia vive in affitto come risulta dal contratto di locazione agli atti, in una abitazione adeguata come risulta dal verbale della Polizia locale del 10.3.2015;
- i ricorrenti hanno dichiarato che i figli \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ da quando sono arrivati nel 2010 in Italia non sono più tornati nel paese d'origine;
- i ricorrenti non hanno precedenti penali o pendenze o ha fogli di via non ottemperati, come risulta dalla nota della Questura Milano del 20.3.2015.
- i minori, già inseriti sul permesso concesso ai genitori dalla corte d'appello, parlano correntemente l'italiano, stanno bene di salute, a parte \_\_\_\_\_, e frequentano regolarmente le scuole locali.
- la figlia \_\_\_\_\_, 17enne, nelle more di questo procedimento ha partorito, ulteriore motivo addotto dai ricorrenti a sostegno della richiesta autorizzazione;
- la madre ha il compito di badare ai figli mentre il padre lavora regolarmente con P. Iva nel volantinaggio;
- i ricorrenti si sono impegnati in caso di concessione dell'Art 31 ex D.Lvo 286/98 a cercare di regolarizzarsi partecipando alle eventuali sanatorie e flussi una volta reperito un datore di lavoro disponibile;
- dalla documentazione della ASL Milano del 15.7.2014 e 12.9.2014, \_\_\_\_\_ è stato riconosciuto persona in stato di handicap con ritardo mentale lieve e bisognoso di sostegno scolastico;

Letto il parere positivo espresso dal PM \_\_\_\_\_ e vista la documentazione allegata al ricorso;

Rilevato che:

- ✓ la Suprema Corte a Sezioni unite (Sent. 25.10.2010 n. 21799) ha chiarito l'esegesi della normativa in oggetto, invitando l'operatore a giudicare il caso concreto, così abbandonando l'orientamento restrittivo seguito da altra parte della giurisprudenza evidenziando che: «La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed oggettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Trattasi di situazioni di per sé non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilità che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo o del suo familiare»;
- ✓ tale orientamento appare ormai consolidato e ha trovato immediata conferma nella sentenza n. 7516/2011;

Nel caso di specie:

- I minori sono presenti sul territorio nazionale dal 2010 e risulta che gli stessi sono riusciti a integrarsi bene, frequentando le scuole con profitto;

- il nucleo è apparso coeso, i ricorrenti non hanno precedenti penali e sono sconosciuti alle forze dell'ordine, si occupano dei loro figli, lavorando seppure non in regola e vivono in un appartamento in locazione

Ritenuto pertanto che siano sussistenti le condizioni previste dal 3° comma dell'art. 31 D. Lgs. n. 286/98 in quanto :

- risulta documentato un rapporto affettivo significativo tra i minori ed entrambi i genitori ricorrenti, oltre che una situazione di coesione familiare nell'ambito della quale entrambi i genitori hanno esercitato la propria funzione genitoriale, per cui una eventuale espulsione di entrambi i genitori costituirebbe un nocumento irreversibile per lo sviluppo psico-fisico dei figli minori;
- nelle more è nato un nipotino, e i nonni, attuali ricorrenti, si trovano anche ad aiutare la figlia minore nelle cure del medesimo, considerato anche che il padre di tale minore non risulta avere riconosciuto il bambino ;

Ritenuto pertanto che

- il permesso ai sensi del predetto articolo 31 D.L.vo 286/98 possa essere concesso per anni due, tempo nel quale i ricorrenti dovranno provvedere a regolarizzare la loro posizione in Italia mediante gli ordinari strumenti legislativi in materia di flussi migratori;
- il permesso rilasciato dovrà consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa e l'iscrizione al SSN (si veda art. 2 c. 6 del decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 5 che attua la direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare, in vigore dal 15 febbraio 2007) in quanto contrariamente verrebbe vanificata al finalità della normativa

**P.Q.M.**

visti gli artt.31 D.Lgs 286/98, 333 - 336 c.c., e 741 c.p.c.,  
deliberando in via definitiva e con effetto immediato,

**AUTORIZZA**

e  
permanere in Italia - ai sensi dell'art. 31, c.3, D.Lgs 286/98 - per un periodo di anni due dalla  
notifica del presente provvedimento. genitori dei minori, a


**Si notifichi ai ricorrenti via fax al domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Laura Mazza in Milano via Cadore 19 (fax 02.39444579).**

**Si comunichi a:** P.M. sede

Questura di Milano Ufficio Stranieri ex art. 31 D. Lgs. 286/98

Rappresentanza diplomatica o consolare del **SALVADOR** ex art. 31 D. Lgs. 286/98

Milano Camera di Consiglio del 23.10.2015



Il Presidente rel.  
Dr.ssa M. Cogliandolo